



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18, Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna".

Relazione

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende apportare alcune modifiche alla vigente L.R. 6 dicembre 2006 n. 18 "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna" al fine di renderla pienamente operativa sin dal 2012, stante le diverse difficoltà applicative incontrate durante la sua vigenza. In particolare le modifiche riguardano:

Art. 3 (Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo)

Al Comma 2 è previsto che per l'adozione del Documento di programmazione non debba esserci il parere del Comitato regionale per le attività di spettacolo ma tale organo così come previsto dalla modifica dell'art. 5 formuli proposte sulla cui base dovrà essere redatto il citato Documento di programmazione.

Comma 4 da abrogare in relazione alla introduzione dell'art. 4 bis.

Art 4 bis (Commissione tecnico- artistica)

In sostituzione della figura dei revisori dello spettacolo previsti dall'art. 3 comma 4 di cui si è avuto difficoltà di applicazione e che mal si adatta al settore spettacolo , così come ipotizzato nella previsione normativa si è introdotta la Commissione tecnico artistica composta da 5 componenti esperti nelle vari comparti (musica, danza, teatro) più un componente esperto di valutazione economica finanziaria dei progetti di spettacolo e di un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-Enti locali (tale componente avrà il compito di valutare la ricaduta nel territorio dei progetti di spettacolo). La commissione che i cui componenti non potranno essere beneficiari dei finanziamenti della presente legge avranno il compito di effettuare la valutazione qualitativa (artistica ed economico-finanziaria) dei progetti presentati dagli operatori, sulla base dei parametri stabiliti nel documento di programmazione.

Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo)

Si propone un comitato più snello composto dai rappresentanti degli operatori dello spettacolo nei comparti della lirica musica del teatro e della danza operanti nel territorio regionale e dal direttore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Osservatorio dello spettacolo e al quale possono partecipare senza diritto di voto i membri della Commissione tecnico artistica che poiché effettuano la valutazione dei progetti possono costituire un utile supporto consulenziale all'Assessorato per la programmazione delle attività del settore e costituisce lo strumento tecnico di consultazione dell'Assessorato per la definizione delle politiche del settore.

Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale)

Si propone la modifica del titolo dell'articolo tale da renderlo coerente con quanto previsto dall'articolato, ed in considerazione che gli iscritti al registro non siano così come proposto nella modifica solo gli organismi di rilevanza regionale ma tutti gli organismi operanti nel territorio regionale.

Comma 1

La modifica appare opportuna affinché la composizione del registro prefiguri una sorta di albo regionale degli organismi di spettacolo in cui confluiscono tutti gli operatori professionisti ed amatori al fine di possedere un quadro generale di tutti gli organismi operanti in Sardegna sulla cui base potrà essere effettuata una programmazione del settore non solo da parte dell'Amministrazione regionale ma anche da parte degli altri Enti locali territoriali.

Comma 3

Comma da abrogare in quanto è inopportuno che i beneficiari dei contributi presentino un progetto che deve essere la base del documento di programmazione mentre dovrebbe essere il documento a dettare le linee di programma della Regione, sulla base del quale poi i beneficiari presenteranno il loro progetti.

Art. 9 (Modalità di erogazione dei contributi)

Le modifiche proposte prevedono l'abrogazione di una parte del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 e 3 in quanto tali previsioni normative sono materia di dettaglio che possono variare nel tempo, pertanto sono oggetto di previsione normativa di secondo livello e potranno essere contenute nel documento di programmazione triennale di cui all'art. 2.